

**REGOLAMENTO (CEE) N. 1603/80 DELLA COMMISSIONE****del 24 giugno 1980**

**che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili alle pile elettriche, della voce 85.03 della tariffa doganale comune, originarie di Hong Kong, beneficiario delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 2789/79 del Consiglio**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2789/79 del Consiglio, del 10 dicembre 1979, relativo alla concessione di preferenze tariffarie per alcuni prodotti originari di paesi in via di sviluppo<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 4, paragrafo 2,

considerando che, in virtù dell'articolo 1, paragrafi 3 e 4, di detto regolamento, la sospensione dei dazi doganali è accordata, per ciascuna categoria di prodotti, entro il limite di un massimale comunitario espresso in unità di conto europee, pari — esclusi taluni prodotti il cui massimale è fissato dai valori indicati nell'allegato A del regolamento in questione — all'importo risultante dalla somma, da un lato, del valore delle importazioni cif dei prodotti in questione nella Comunità, nel 1977, provenienti dai paesi o territori beneficiari di tale sistema, esclusi quelli che beneficiano già di regimi tariffari preferenziali diversi accordati dalla Comunità, e, dall'altro, del 5 % del valore delle importazioni cif nel 1977 provenienti da altri paesi, nonché dai paesi e territori che beneficiano già di tali regimi; che in nessun caso il massimale che risulta dall'importo di questa somma potrà superare il 110/115 % di quello fissato per l'anno 1979; che, nell'ambito di detto massimale, le imputazioni dei prodotti originari di uno dei paesi o territori menzionati nell'allegato B di detto regolamento non devono eccedere un importo massimale comunitario pari al 50 % del suddetto massimale, ad eccezione di taluni prodotti per i quali l'importo massimale è ridotto alle percentuali precisate all'allegato A del regolamento stesso; che, per i prodotti considerati, la percentuale così ridotta è pari al 20 %; che, ai sensi dell'articolo 2, paragrafi 2 e 3, di detto regolamento, la riscossione dei dazi doganali può essere ripristinata in qualsiasi momento all'atto delle importazioni dei prodotti in questione originari di uno di detti paesi o territori — ad eccezione di

quelli elencati nell'allegato C del regolamento stesso — non appena raggiunto, a livello comunitario, l'importo massimo in questione;

considerando che per le pile elettriche, secondo i calcoli effettuati sulla base sopra indicata, il massimale è fissato a 8 365 000 unità di conto europee e che, quindi, l'importo massimo è pari a 1 673 000 unità di conto europee; che alla data del 16 giugno 1980 le importazioni nella Comunità di pile elettriche, originarie di Hong Kong, beneficiario delle preferenze tariffarie, hanno raggiunto l'importo massimo in questione; che, tenuto conto dello scopo perseguito dalle disposizioni di detto regolamento (CEE) n. 2789/79 che prevedono il rispetto di un importo massimo, occorre quindi ripristinare i dazi doganali per i prodotti in questione, nei riguardi di Hong Kong,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

*Articolo 1*

A partire dal 29 giugno 1980, la riscossione dei dazi doganali, sospesa in virtù del regolamento (CEE) n. 2789/79 del Consiglio, è ripristinata all'importazione nella Comunità dei seguenti prodotti, originari di Hong Kong :

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
85.03	Pile elettriche

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

<sup>(1)</sup> GU n. L 328 del 24. 12. 1979, pag. 25.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 giugno 1980.

*Per la Commissione*

Étienne DAVIGNON

*Membro della Commissione*

---